



Decreto n° 062 / Pres.

Trieste, 10 aprile 2014

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI A FAVORE DELLE IMPRESE ITTICHE CHE HANNO SUBITO DANNI DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE E METEOMARINE DI CARATTERE ECCEZIONALE VERIFICATE DAL 30 GENNAIO 2012 AL 20 FEBBRAIO 2012, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 3 BIS, 3 TER E 9, DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002, N. 22 (ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AGRICOLTURA).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 10/04/2014

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 08/04/2014

DANIELE BERTUZZI

in data 09/04/2014

Visto l'articolo 1, comma 3 bis, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura), introdotto dall'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge regionale 14/2012, ai sensi del quale con le disponibilità del Fondo possono essere concessi a favore delle imprese ittiche con unità tecnico-economiche operative sul territorio regionale, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, interventi a titolo di indennizzo a copertura degli oneri sostenuti per:

- a) danneggiamenti arrecati alla produzione, alle attrezzature e alle strutture da calamità naturali, da avversità meteorologiche e meteomarine o da altri eventi di carattere eccezionale;
- b) sospensione dell'attività di pesca o di acquacoltura, ovvero documentata diminuzione della produzione, per motivi sanitari o ambientali;
- c) compromissione dei bilanci aziendali provocati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali;

Atteso che con l'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge regionale 25 luglio 2012, n.14 (legge di assestamento al bilancio) si è provveduto ad estendere l'operatività del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura anche alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Rilevato che ai sensi del comma 9 del precitato articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 con provvedimento amministrativo avente natura regolamentare da notificare alla Commissione Europea per l'esame di compatibilità ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato (adesso articolo 108, paragrafo 3) che istituisce la Comunità europea, sono individuati di volta in volta gli interventi ammissibili;

Atteso che gli aiuti previsti dal presente regolamento sono concessi in conformità agli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" (2008/C 84/06) pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 21 marzo 2013 di approvazione in via preliminare del "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore delle imprese ittiche che hanno subito danni dalle avversità atmosferiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 bis, 3 ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)";

Considerato che il Regolamento sopra richiamato è stato notificato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in data 25 aprile 2013 e registrato in data 26 aprile 2013 con il numero SA.36593 (2013/N);

Vista la decisione della Commissione europea C(2014) 114 final del 22 gennaio 2014, trasmessa in data 31 gennaio 2014 dalla Rappresentanza permanente di Italia presso l'Unione europea, che dichiara il regime di aiuti conforme ai criteri stabiliti al punto 4.4 degli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura e compatibile con il mercato interno;

Ritenuto pertanto di emanare il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore delle imprese ittiche che hanno subito danni dalle avversità atmosferiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 bis, 3 ter e 9, della legge regionale 13

agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura”);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso”;

Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n.17, avente ad oggetto “Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia”;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 505 del 21 marzo 2014;

Decreta

1. È emanato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore delle imprese ittiche che hanno subito danni dalle avversità atmosferiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012, in attuazione dell’articolo 1, commi 3 bis, 3 ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)”, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani-